

SEGRETERIA NAZIONALE DI FEDERAZIONE SANITA'

indirizzo mail: info@fisinazionale.it, pec: fisiassociazione@pec.it,

Lì 05 giugno 2021.

Spettabile Presidente del Consiglio dei Ministri.
Spettabile Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
Spettabile Ministro della Salute.
Spettabile Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

e.p.c. Organi di stampa

Oggetto: proclamazione dello stato di agitazione di tutto il personale Sanitario Medico, Non Medico e di Comparto Pubblico ed Accreditato, richiesta di attivazione delle procedure di conciliazione ai sensi della normativa vigente.

La Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali nel dichiarare lo stato di agitazione come da oggetto chiede alle S.V. in indirizzo l'attivazione delle procedure di raffreddamento del conflitto previste dalla legge 146/90 così come modificata dalla 83/00 e dagli accordi ARAN,

nel premettere che

a seguito della conversione del D.L. n 44/2021 in LEGGE del 28 maggio 2021, n. 76, è costretta ad appurare che molta è stata la confusione introdotta prima dal D.L. n 44/2021, poi dalla conversione in legge dello stesso Decreto tra il personale tutto della sanità pubblica ed accreditata. Il testo dell' ART 4 D.L. 44/2021 avente titolo "*Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario*" poi convertito in legge, recita che : "*gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2*"

I dati ufficiali sulla pandemia del 02 giugno 2021 parlano di ricoverati con sintomi (5.858), ricoverati in terapia intensiva (933), deceduti (62), che confrontati con i dati del 02 giugno 2020 (ricoverati con sintomi 5.916, ricoverati in terapia intensiva 408, deceduti 55) fanno osservare che tutti i dati sono pressoché sovrapponibili (se non migliori) dopo oltre 30.000.000 di vaccinazioni.

Sul lato dell'efficacia dell'obbligo, ulteriormente premesso che,

a solo titolo di esempio, se ipotizziamo che Caio si vaccini, egli non contrae malattia e pur avendo contatto con il virus (SARS COVID 2) non contrae la malattia (COVID 19). Quindi Caio non ha più bisogno di mezzi di protezione per prevenire il contagio e non può trasmettere il virus. Quindi nessun vaccino previene l'infezione, ma un vaccino efficace non ti fa contrarre, né trasmettere la malattia. Tutti i vaccini, attualmente in commercio (4) non prevengono l'infezione, e non è sicuro che prevengano la malattia anche perché è di dominio pubblico che si stanno verificando molti cluster di infezione tra vaccinati anche dopo

seconda dose, in special modo tra personale sanitario ma anche tra gente comune. Quindi ti infetti, ti ammali e puoi infettare. Dal lato dell'efficacia di questa pratica vaccinale, che vaccinale non è per i motivi prima specificati, bisogna rappresentare che - come affermato da molti virologi - il virus (SARS-COV-2) in estate abbassa notevolmente la virulenza, nel mentre in inverno la aumenta.

Per tali motivi non ha senso imporre ai sanitari un obbligo su di una "pratica" che per lapalissiana evidenza scientifica osservata nel tempo, non ha prodotto alcun beneficio in termini di protezione per sé (operatori sanitari) e per gli altri (utenza).

Per ciò che attiene alle sanzioni imposte dalla legge a chi, in qualità di operatore sanitario esercente una professione sanitaria, non si sottopone alla succitata pratica, non è da sottacere che ad essi è riservata una sanzione che va oltre ad ogni buon senso: la sospensione senza diritto alla retribuzione. Anche qui occorre fare un paragone: a chi, considerato eroe nei primi giorni della pandemia, non si sottopone all'obbligo non viene riconosciuto un euro, nel mentre a chi, sottoposto ai cautelari per avere commesso un crimine nel corso del proprio lavoro, viene riconosciuto un'indennità di natura assistenziale pari al 50% dello stipendio tabellare in godimento al momento della sospensione nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità: anche in questo c'è qualcosa che non va.

Già dall'emanazione del D.L. n 44/2021, ovvero prima che l'obbligo in parola fosse previsto dalla legge del 28 maggio 2021, n. 76 i datori di lavoro pubblici (ASL, AUSL, ASST ecc.) e privati hanno tentato di estorcere il consenso dai lavoratori con la minaccia di sospensioni senza retribuzione arrivando a minacciare il personale dipendente e, addirittura, a sospenderlo senza concedere loro alcuna possibilità di riallocazione. Non è da sottacere che l'Italia è l'unico paese dell'Europa in cui è previsto un obbligo vaccinale per il personale sanitario in presenza di una risoluzione del Consiglio d'Europa (2361) che, in ossequio al principio di autodeterminazione del singolo in materia sanitaria, ha approvato una risoluzione con cui dice "No" all'obbligo vaccinale anti Covid-19, nonché alle eventuali politiche volte ad incentivare le vaccinazioni, ma discriminatorie nei confronti di chi sceglie di non immunizzarsi.

Sulla questione è intervenuto anche il Garante della Privacy che ha decretato che il datore di lavoro non può acquisire, neanche con il consenso del dipendente o tramite il medico competente, i nominativi del personale vaccinato o la copia delle certificazioni vaccinali. Ciò non è consentito dalla disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro né dalle disposizioni sull'emergenza sanitaria. Il consenso del dipendente non può costituire, in questi casi, una condizione di liceità del trattamento dei dati. Il datore di lavoro può, invece, acquisire, in base al quadro normativo vigente, i soli giudizi di idoneità alla mansione specifica redatti dal medico competente. Anche da questo lato le violazioni dei datori di lavoro pubblici e privati sono innumerevoli.

SEGRETERIA NAZIONALE DI FEDERAZIONE SANITA'

indirizzo mail: info@fisinaZIONALE.it, pec: fisiassociazione@pec.it,

tutto ciò premesso, ed in narrativa elencato:

LA FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI INTERCATEGORIALI

Ritenendo la situazione gravemente compromessa da un quadro normativo contraddittorio, invita
o il Ministro della Salute ad emanare apposito decreto con cui attivare il blocco di tutte le sospensioni senza retribuzione del personale sanitario finora attuate dai datori di lavoro pubblici e privati.
o il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ad attivare un tavolo di confronto sulla materia in cui trovare una soluzione condivisa e che tenga di conto delle libertà soggettive irrinunciabili di scelta e di cura e del libero consenso aventi valore di rango costituzionale

infine proclama

lo stato di agitazione generale nazionale di tutto il personale della sanità pubblica ed accreditata

In ultimo la F.I.S.I. preavvisa che, decorsi i termini previsti dalla legge 146/90 così come integrata dalla 83/00 e dagli accordi nazionali, considererà a norma di legge il tentativo di conciliazione espletato e passerà alla formale proclamazione dello sciopero.

Distinti saluti.

DOTT. PASQUALE BACCO
MEDICINA INTERNA
CHIRURGIA GENERALE
Reg. Gen. SA 8540

F.I.S.I.
Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali
Segreteria Generale
Scotillo Rolando